

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 2001

**riguardante la determinazione di una scala di valutazione comune delle minacce nei confronti di
personalità in visita nell'Unione europea**

(2001/C 356/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

considerando la necessità di migliorare la cooperazione fra gli Stati membri in materia di prevenzione del terrorismo,

considerando il moltiplicarsi degli spostamenti, sul territorio dell'Unione, di personalità ufficiali degli Stati membri o di Stati non appartenenti all'Unione,

considerando che questi eventi conducono all'instaurazione di dispositivi di protezione, statici e mobili, rispondenti a una valutazione seria e ragionevole della minaccia terroristica che potrebbe gravare su queste personalità,

considerando che occorre facilitare, fra le autorità di polizia e le autorità alla sicurezza degli Stati membri, lo scambio di informazioni sulla valutazione del livello di minaccia, effettuata dai servizi all'uopo incaricati,

considerando che la valutazione si riferisce al paese visitato, fermo restando che sarà presa in considerazione la valutazione del paese in cui risiede la personalità,

RACCOMANDA agli Stati membri:

1. di intensificare, in termini quantitativi e qualitativi, lo scambio di informazioni relative alla valutazione della minaccia terroristica nei confronti delle personalità ufficiali in visita nei paesi dell'Unione, senza creare nuove strutture istituzionali e nel rispetto delle pertinenti legislazioni nazionali. A richiesta di uno Stato membro, tali consultazioni potranno avere luogo, in particolare, nei periodi precedenti le visite;
2. di designare a tale scopo uno o più servizi competenti per valutare la minaccia e per trasmettere informazioni in tale contesto. L'elenco dei servizi sarà successivamente aggiornato dalla presidenza di turno e trasmesso agli Stati membri;

3. di adottare la scala di valutazione semplice e pratica riportata in allegato, composta di cifre e/o lettere, che consenta rapidi dialoghi fra i corrispondenti nazionali. Tale scala misura il rischio terroristico, al pari di un'analisi razionale, non le misure o i dispositivi di polizia messi in atto, la cui scelta è di competenza dei singoli Stati. Essa sarà utilizzata nelle consultazioni fra Stati ma non avrà carattere obbligatorio nell'attività interna dei servizi dei paesi;

4. di vigilare alla riservatezza delle informazioni trasmesse nel quadro della presente raccomandazione, segnatamente nei confronti degli Stati esterni all'Unione le cui autorità formano oggetto di una valutazione. Tali informazioni, intese soltanto a prevenire atti di terrorismo, non devono essere comunicate a paesi terzi o utilizzate nel quadro di un procedimento giudiziario senza l'accordo dello Stato che le trasmette;

5. di avvalersi per la trasmissione delle informazioni della rete degli uffici di collegamento, assicurando un inoltro rapido delle domande e delle risposte al servizio o ai servizi competenti;

6. di partecipare a questo scambio di valutazioni nella misura in cui ciò non leda gravemente gli interessi nazionali;

7. di esaminare i risultati di questa cooperazione tre anni dopo la sua piena attuazione;

8. di associare l'Europol a tale cooperazione nella misura in cui ciò rientri nel quadro del suo mandato.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. VERWILGHEN

ALLEGATO

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI MINACCE**1. IMMEDIATO**

Informazioni specifiche da cui risulti imminente un attentato contro una determinata personalità.

2. ELEVATO

Informazioni specifiche su un'attività terroristica recente da cui risulti che la personalità in questione potrebbe diventare il bersaglio principale di un gruppo terroristico.

3. NOTEVOLE

Informazioni generali recenti dal cui contesto politico o di sicurezza risulti che la personalità in questione potrebbe diventare un bersaglio principale per un gruppo terroristico.

4. MODERATO

Assenza di informazioni specifiche o generali su minacce particolari, ma rischio di minacce tenuto conto degli elementi connessi alla personalità o al paese che essa rappresenta.

5. BASSO

Assenza di elementi che possano costituire un motivo ragionevole per prevedere un atto terroristico.

La lettera «Z» (Zulu) potrebbe essere utilizzata per segnalare l'esistenza di rischio reale di atti ostili, ma che non mettono in pericolo la vita della personalità in questione (lancio di oggetti, spintoni, ecc.).
